

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

*emanato con Decreto Rettorale n.948 del 23/12/2019
modificato con Decreto Rettorale n. 344 dell'806/2022*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Indice

ART. 1 - Oggetto.....	2
ART. 2 - Programmazione didattica.....	2
ART. 3 - Conferimento di compiti didattici ai docenti strutturati nell'Ateneo.....	2
ART. 4 - Affidamento di ulteriori incarichi di insegnamento.....	3
ART. 5 - Contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2, L. 240/2010.....	3
ART. 6 - Contratti a titolo gratuito.....	5
ART. 7 - Doveri dei soggetti incaricati.....	5
ART. 8 - Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca degli incarichi.....	5
ART. 9. - Disposizioni finali.....	6

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 23 disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (di seguito denominata UNISOB) conferisce incarichi di insegnamento per far fronte alle proprie esigenze didattiche.
2. Il Regolamento non si applica alle esercitazioni didattiche extracurricolari, alle esercitazioni linguistiche e alle attività seminariali.

ART. 2 - Programmazione didattica.

1. Tutti gli incarichi di insegnamento, sia curricolari sia integrativi, devono essere previsti nella programmazione didattica dei singoli Corsi di studio così come approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Gli incarichi di insegnamento devono essere prioritariamente preordinati al soddisfacimento delle esigenze formative previste negli ordinamenti dei Corsi e al conseguimento dei requisiti necessari per l'accreditamento degli stessi nel quadro della normativa vigente.

ART. 3 - Conferimento di compiti didattici ai docenti strutturati nell'Ateneo.

1. Sulla base della programmazione didattica elaborata dai Presidenti dei CdS, con il coordinamento del Manager Didattico, i Dipartimenti assegnano i compiti didattici in via prioritaria ai professori e ai ricercatori strutturati nell'Ateneo e ai docenti di riferimento, compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e ministeriali, dal [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche](#), dal [Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori](#), in relazione alle ore di attività d'aula previste nell'ambito del monte orario annuo complessivo, e in modo da garantire, sentito il Manager didattico di Ateneo, il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati per l'accreditamento dei Corsi di Studio.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno, ciascun Direttore di Dipartimento trasmette al Senato Accademico l'elenco dettagliato dei carichi didattici assegnati per l'anno accademico successivo ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
3. Per i docenti che ne avessero fatto richiesta il Direttore di Dipartimento invia al Senato il parere sulla riduzione del carico didattico sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del Senato Accademico del 26/11/2019.
4. I docenti strutturati di prima e seconda fascia possono assegnare moduli didattici se il carico didattico a loro assegnato tra gli insegnamenti di base caratterizzanti o affini sia superiore a 120 ore annue come stabilito dall'art. 3, c. 3 del Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori.

ART. 4 - Affidamento di ulteriori incarichi di insegnamento

1. Qualora, all'esito delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, rimangano insegnamenti privi di copertura, i Consigli di Dipartimento possono richiedere agli organi di Ateneo, entro il 15 giugno precedente all'inizio di ogni anno accademico, l'affidamento temporaneo di insegnamenti a:
 - a) professori o ricercatori fuori ruolo;
 - b) professori o ricercatori di ruolo in servizio in altri Atenei;
 - c) assegnisti di ricerca già individuati dall'Ateneo a seguito di bando pubblico, purché l'incarico di insegnamento non pregiudichi lo sviluppo dei progetti in corso di realizzazione;
 - d) professori straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005;
 - e) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche nel quadro di specifiche convenzioni con enti pubblici o enti di ricerca, che siano dipendenti da altre Amministrazioni, Enti o Imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi;
 - f) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 240/2010;
 - g) su proposta del Direttore ovvero del Responsabile della struttura di afferenza, esperti di alta qualificazione e personale docente non di ruolo storicamente utilizzato per il funzionamento dei Corsi di studio.
2. Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Manager Didattico che ne verifica la congruità rispetto all'art. 9, c. 2 lettera i del [Regolamento dei Dipartimenti](#).
3. Dopo l'approvazione i soggetti interessati riceveranno una proposta di incarico, nelle modalità riportate nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica. I conferimenti approvati sono infine formalizzati e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore e, per accettazione, dall'incaricato.
4. I contratti devono precisare l'anno accademico di riferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento, nonché l'ammontare del compenso onnicomprensivo commisurato all'impegno previsto, determinato sulla base di criteri definiti dal CdA.
5. I contratti di cui al presente articolo, lett. e), non possono avere durata superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 5 anni.
6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 5 - Contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2, L. 240/2010.

1. Per gli insegnamenti rimasti ulteriormente vacanti a seguito delle procedure di cui all'articolo 4, l'Ateneo conferisce contratti temporanei di insegnamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 240/2010.

2. L'individuazione dei destinatari dei contratti è effettuata, previo apposito avviso pubblico, mediante valutazione comparativa delle domande di partecipazione. L'Avviso pubblico deve riportare:
 - a) la denominazione dell'insegnamento previsto;
 - b) il settore scientifico-disciplinare;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - e) il numero delle ore di didattica frontale;
 - f) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
 - g) il compenso previsto;
 - h) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - i) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.
3. Il bando è pubblicato sul sito web dell'UNISOB per 15 giorni di calendario, ridotti ad almeno 7 nei casi di urgenza. Le candidature sono avanzate con domanda degli interessati, in carta libera ovvero *on line* in relazione alla specifica previsione di bando, con allegata la seguente documentazione:
 - a) *curriculum vitae et studiorum*, con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
 - b) elenco delle pubblicazioni;
4. La valutazione delle domande è svolta da un'apposita commissione per ciascun Dipartimento, composta da tre membri nominati dal Direttore.
5. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti. La commissione valuta inoltre:
 - a) la personalità didattica e scientifica del candidato, con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali;
 - b) la produzione scientifica, in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico, dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento da coprire;
 - c) le pregresse attività didattiche, ove esistenti, con particolare riferimento a quelle svolte in ambito universitario;
 - d) l'attività professionale, in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile;
 - e) le certificazioni linguistiche, ove attinenti alle specificità dell'insegnamento da coprire;
 - f) il titolo di cultore della materia.
6. La commissione può non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili pervenuti nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università. In tal caso occorrerà riaprire una nuova procedura di valutazione comparativa.
7. Dell'esito della procedura selettiva viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione degli esiti sul sito web dell'UNISOB.
8. Gli incarichi proposti dalla commissione esaminatrice sono formalizzati e resi efficaci con apposito contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore e, per accettazione, dall'incaricato. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo non potrà procedere alla corresponsione del compenso previsto senza il rilascio, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di apposito nulla-osta ai sensi della normativa vigente.

9. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo esauriscono la loro efficacia al termine del periodo indicato nel relativo contratto e, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 6 - Contratti a titolo gratuito

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di Convenzioni con Enti Pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei Professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

ART. 7 - Doveri dei soggetti incaricati.

Coloro che ottengono il conferimento di affidamenti o di contratti di insegnamento secondo l'art. 3, 4, 5, 6, oltre a rispettare la calendarizzazione fissata dagli organi di Ateneo, sono tenuti a conoscere e a rispettare tutto quanto previsto nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche](#) e nel [Codice etico](#) dell'UNISOB

ART. 8 - Casi di non conferimento, di ridimensionamento o di revoca degli incarichi.

1. La partecipazione alle procedure di conferimento di un incarico di insegnamento non attribuisce al candidato alcun diritto in ordine al conferimento dello stesso. L'UNISOB può, in qualsiasi momento della procedura e fino alla sottoscrizione del contratto, conferire l'insegnamento a propri docenti interni che ne abbiano i requisiti secondo la vigente normativa universitaria o provvedere altrimenti secondo le norme previste nel presente Regolamento ovvero in eventuali successive innovazioni normative sopravvenute nel sistema universitario nazionale.
2. L'incarico di insegnamento non è conferito o, anche se conferito, è ridimensionabile o revocabile in qualsiasi momento nei seguenti casi:
 - a) quando l'insegnamento non venga, per qualsiasi ragione, attivato;
 - b) quando l'insegnamento sia assunto in mutuaione da altro insegnamento analogo nello stesso o in altro corso di laurea dell'UNISOB;
 - c) quando, in relazione alle procedure nazionali di reclutamento promosse dall'UNISOB, assumano servizio nuovi professori o ricercatori nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori ad esso affini;
 - d) quando sopraggiungano ulteriori disponibilità di Visiting professor italiani o stranieri ovvero di docenti interni dell'UNISOB o di docenti di chiara fama.
3. L'attivazione di un insegnamento e quindi l'affidamento ed il mantenimento del relativo incarico sono in ogni caso subordinati alla verifica dell'esistenza di studenti frequentanti. In

caso di consistente carenza di studenti frequentanti il Direttore può procedere alla rescissione del contratto o alla revisione del compenso, ovvero all'utilizzazione del docente in attività alternative.

4. L'incarico può essere revocato, inoltre, quando il titolare:
- a) si mostri ripetutamente inadempiente rispetto agli impegni assunti, con particolare riguardo al rispetto degli orari delle lezioni, del ricevimento degli studenti e del calendario delle prove di valutazione degli studenti;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività per un periodo superiore a cinque giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi debitamente comprovati;
 - c) non adempia agli impegni previsti all'articolo 7 del presente Regolamento;
 - d) contravvenga allo Statuto, al Codice etico o ai regolamenti dell'Università, come resi pubblici sul sito dell'UNISOB.

ART. 9. - Disposizioni finali

Tutti gli incarichi di insegnamento sono oggetto di valutazione da parte degli studenti nelle forme previste dalle norme di legge e di Ateneo in materia.